



COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSULTIVE
COMUNALI**

Il presente regolamento (composto da n. 10 articoli) è stato approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 25.09.2024

INDICE

CAPO 1: COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

Art. 1 Regolamento - Finalità

Art. 2 Costituzione e composizione

Art. 3 Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 4 Funzionamento delle Commissioni

Art. 5 Diritto di accesso alla documentazione

Art. 6 Funzioni delle Commissioni

Art. 7 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

Art. 8 Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni

CAPO 2: COMMISSIONI SPECIALI CONSULTIVE

Art. 9 Commissioni di studio

CAPO 3: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Norme transitorie

CAPO 1

COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

Art. 1 Regolamento - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto del Comune di Cornegliano Laudense, la costituzione, la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Comunali.

Art. 2 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale istituisce numero 5 Commissioni Consultive Comunali, sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

- Scuola e Cultura
- Territorio e Ambiente
- Sicurezza, Protezione Civile e Volontariato
- Urbanistica, Lavori Pubblici e Mobilità
- Sport e Tempo Libero

Le commissioni durano in carica quanto il mandato del consiglio stesso

2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, designati dai rispettivi Gruppi Consiliari in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi e garantire a ciascun consigliere la presenza in una commissione, e dai cittadini. Sono costituite da n.7 membri, di cui 3 designati dalla maggioranza, n. 1 designati da ogni gruppo consigliere di minoranza e n. 2 cittadini, per un totale di n.7 aventi diritto di voto.

Gli stessi membri sono nominati dalla Giunta Comunale, tra le persone aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale con esclusione dei dipendenti del Comune di Cornegliano Laudense

3. I criteri di composizione delle Commissioni si ispirano ai principi di “formazione culturale”, di competenza professionale e di rappresentatività dei gruppi consiliari.

4. Le commissioni sono presiedute dal presidente della Commissione che verrà eletto alla prima seduta della commissione tramite votazione segreta dai membri nominati. Nella prima seduta sarà nominato anche il vice presidente.

A tal fine in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2 – qualora al momento della prima costituzione delle Commissioni i gruppi consiliari di minoranza fossero superiori a due – il numero dei membri delle Commissioni potrà essere aumentato in modo che a ogni membro aggiuntivo designato dalle minoranze corrisponda un membro aggiuntivo designato dalla maggioranza. Nel caso in cui all'interno del Consiglio si formassero nuovi gruppi consiliari successivamente all'avvenuta costituzione delle Commissioni, tale deroga non avrà applicazione.

5. La selezione dei componenti delle Commissioni sarà effettuata in base a quanto disciplinato dal comma 2 del presente articolo, attraverso apposito avviso pubblico di autocandidatura su base curriculare.

6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza propone, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante, la Giunta procede alla sostituzione, nella prima seduta utile.

Art. 3 Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente e il vicepresidente di ciascuna Commissione vengono eletti dai membri della Commissione stessa alla prima seduta tramite votazione segreta (Art.2 comma 4). In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il vicepresidente ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. In caso di assenza del Presidente e del vicepresidente presiederà la seduta il membro più anziano di età.

La prima seduta delle Commissioni verrà convocata dal Sindaco in assenza del Presidente.

2. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del presidente;
- b) a richiesta di almeno 3 suoi componenti;
- c) a richiesta del sindaco.

Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 hanno luogo entro cinque (5) giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.

3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 è trasmesso, con idoneo mezzo atto a comprovarne il ricevimento, almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per le riunioni:

- a) a tutti i componenti le commissioni;
- b) al sindaco;

L'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione è affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.

Art. 4 Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti metà più uno dei suoi componenti.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Gli uditori devono osservare lo stesso comportamento

previsto per le riunioni del Consiglio Comunale, le Commissioni sono di carattere consultivo, pertanto le decisioni non sono vincolanti.

3. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione in seduta non aperta al pubblico esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi su persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.

4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

5. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno quarantotto ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

6. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta comune dal Sindaco o suo delegato. Ciascuna commissione può nominare nel proprio seno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla commissione stessa in seduta plenaria. La seduta di Commissioni congiunte è presieduta dal Sindaco o suo delegato (mantenendo sempre il rapporto dei consiglieri del gruppo di maggioranza e minoranza).

7. Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei componenti che, in forma diretta o indiretta, per vincoli di parentela o affinità, abbiano qualche interesse, diretto o immediato, nelle materie da trattare. Analogo obbligo riguarda anche i Consiglieri Comunali, gli Amministratori o i funzionari. Di ciò va fatta menzione nel verbale.

Art. 5 Diritto di accesso alla documentazione

1. Per l'esercizio dei poteri istruttori, ed anche su istanza di uno o più Commissari, il Presidente della Commissione deve avvalersi, per l'accesso alla documentazione amministrativa esistente presso ogni settore, della collaborazione del Responsabile del Settore interessato o di altro collaboratore da esso indicato.

Art. 6 Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni svolgono attività consultiva su temi proposti dal Presidente della Commissione, della Giunta o su temi proposti dal 50%+1 dei Commissari.

2. Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di indagine e di studio o esame, stabilendo il termine entro il quale la Commissione deve provvedere.

Art. 7 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Funge da Segretario della Commissione un membro della stessa nominato dal Presidente, facoltativamente in modo permanente o di seduta in seduta.

2. Il Segretario della Commissione redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto, congiuntamente al Presidente e depositato, con gli atti dell'adunanza.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono trasmesse al Presidente della Commissione.

Art. 8 Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni

1. Le convocazioni delle Commissioni saranno rese pubbliche con affissione all'Albo Pretorio e comunicazione ai Componenti la Commissione.

CAPO 2

COMMISSIONI SPECIALI CONSULTIVE

Art. 9 Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria.
2. La Commissione di studio viene nominata dal Consiglio Comunale con scrutinio palese. Con lo stesso atto viene definito l'oggetto e l'ambito della questione ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i Consiglieri Comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare. Il Presidente viene nominato dal Sindaco.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente in consigli comunali programmati e non straordinari, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
4. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Sindaco che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.
5. L'esito della commissione di studio è di carattere consultivo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto eventuali regolamenti precedenti o disposizioni in contrasto con lo stesso.
2. Modifiche al presente regolamento vengono apportate dal Consiglio Comunale